

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M. R. avverso la decisione in data 29/10/12 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. M.R., non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Anna Losurdo ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

A seguito della intervenuta approvazione, in data 13.7.2007, da parte del Consiglio Nazionale Forense, del Regolamento sulla formazione permanente, il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio verificò, attraverso il sistema gestionale utilizzato per la certificazione dei percorsi formativi dei propri iscritti, che per il triennio 2008-2010 l'Avv. M.R. aveva acquisito 25 crediti formativi invece dei 50 previsti.

Dopo aver invitato invano l'Avv. R. ad acquisire i crediti mancanti nel periodo di tempo successivo previsto dal regolamento, nella seduta del 24 Febbraio 2012, il Consiglio dell'Ordine deliberava di procedere disciplinarmente nei confronti dell'Avv. R..

La delibera fu comunicata all'iscritto il 12/3/12.

Con la propria comunicazione del 13.4.2012, depositata il 19.4.12, l'Avv. R. fece pervenire le sue osservazioni in merito alle contestazioni mosse dal COA e concludeva che era sua intenzione recuperare nel triennio in corso i crediti non conseguiti nel triennio già concluso. L'incolpato dedusse che: alcuni corsi frequentati dallo stesso non sarebbero stati registrati e accreditati dal sistema RICONOSCO perché non era stato possibile iscriversi con prenotazione on line; alcune circostanze collegate all'organizzazione del proprio studio gli avevano impedito di assentarsi per interi pomeriggi; la formazione del primo triennio - dopo l'entrata in vigore del Regolamento 2007 - doveva essere considerata "sperimentale".

Nella seduta del 23 luglio 2012, perdurando la mancata acquisizione dei crediti nell'arco temporale menzionato, il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio deliberò di procedere disciplinarmente nei confronti dell'Avv. R. per il seguente addebito: *per non aver adempiuto all'obbligo della formazione professionale continua acquisendo nel primo*

triennio di valutazione dall'entrata in vigore del Regolamento per la formazione permanente del CNF 13 luglio 2007 (periodo 2008/2010) n. 25 crediti in luogo dei previsti 50 crediti formativi, così violando l'art. 6 punto 2 del detto Regolamento del CNF, nonché il dovere deontologico del suindicato art. 13 CDF, principio generale e canone secondo".

L'atto di citazione a comparire per la seduta del 29.10.2012 fu notificato all'incolpato in data 5.9.2012.

A tale udienza l'incolpato comparve personalmente, si riportò alla propria memoria difensiva depositata il 19.4.2012 e ribadì di avere partecipato ad altri corsi (dei quali esibì le locandine) affermando che non gli erano stati accreditati per un disguido probabilmente addebitabile al sistema gestionale della formazione utilizzato dall'Ordine.

Con decisione del 29 ottobre 2012, depositata il 28 dicembre 2012, il COA di Busto Arsizio comminò all'Avv. M.R. la sanzione della censura.

Avverso la suddetta decisione, con ricorso depositato il 4.2.2013 presso la segreteria del COA di Busto Arsizio, l'Avv. M.R. propose il ricorso sottoscritto personalmente.

Alla udienza del 22 Ottobre 2015 il ricorrente non comparve (richiesta di rinvio?)

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto in parte.

L'avv. M.R. chiede la riforma della decisione del CdO di Busto Arsizio e, in ogni caso, che sia irrogata la sanzione più lieve dell'avvertimento in luogo della censura.

I motivi posti a base della impugnazione della decisione del Coa di Busto Arsizio sono:

l'erronea interpretazione del Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio secondo il quale il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale (art. 13 VCDF) da parte dell'iscritto può far presumere sussistente una ipotesi di incompetenza professionale dell'avvocato (art. 12 VCDF); la eccessiva gravità della sanzione inflitta anche alla luce delle ragioni addotte dall'incolpato al fine di giustificare la mancata partecipazione agli eventi formativi.

La giurisprudenza del CNF è costante nel ribadire che il dovere di competenza e il dovere di aggiornamento professionale hanno la finalità di garantire la qualità della prestazione dell'Avvocato: infatti, se da una parte il dovere di competenza costituisce la premessa per l'osservanza del dovere di diligenza e consiste nel possesso delle cognizioni tecniche adeguate all'attività professionale, l'aggiornamento professionale è la modalità idonea per

curare la propria preparazione, e quindi per assolvere al dovere di competenza, garantendo la qualità della prestazione in favore dell'assistito.

La stretta connessione tra i due doveri è evidente (cfr. Cons. Naz. Forense, del 30 dicembre 2013, n. 231): pertanto, la decisione del COA di Busto Arsizio è correttamente motivata e il primo motivo del ricorso è del tutto infondato.

Per quanto attiene all'obbligo di aggiornamento professionale, che consiste nella cura costante della propria preparazione professionale, mediante la conservazione e l'accrescimento delle conoscenze, con particolare riferimento ai settori della attività prevalente, inoltre, è stata ritenuta rilevante disciplinarmente la condotta dell'avvocato che non assolve l'obbligo di aggiornamento professionale giacché tale previsione è posta a tutela della collettività, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Cons. Naz. Forense, del 16 aprile 2014, n. 50).

Per quanto attiene alla sussistenza della potestà degli ordini professionali di irrogare sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, si rammenta che proprio con la pronuncia richiamata dal ricorrente (n. 2235 del 2010), la Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo della formazione continua per tutti i professionisti, ritenendolo uno specifico dovere deontologico derivante dalla giurisprudenza comunitaria e dalla legislazione nazionale (cfr, altresì, Cons. Naz. Forense , sentenza 16 aprile 2014, n. 50).

Le argomentazioni del ricorrente concernenti tale aspetto, risultano destituite di fondamento.

Il COA di Busto Arsizio, ha ritenuto che la mancata acquisizione di 25 crediti formativi posta in essere dall'Avv. R. nel triennio 2008/2010 fosse grave alla luce della composita ed ampia offerta formativa elaborata dall'Ordine territoriale proprio per quel triennio, e per di più aggravata dalla rinuncia dello stesso Avvocato all'opportunità di usufruire del recupero di un massimo di 15 crediti formativi prevista dal CNF con la delibera del 22 gennaio 2011: su tali presupposti ha irrogato la sanzione della censura.

Orbene, alla luce della entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense, che disciplina il dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art.15) e il dovere di competenza (art. 14) senza prevedere una sanzione tipizzata in caso di violazione e della necessità di commisurare la sanzione da irrogare alle previsioni sanzionatorie introdotte dal nuovo codice e tenute presenti le peculiarità della fattispecie in esame, si ritiene opportuno applicare la sanzione dell'avvertimento.

Sotto questo unico aspetto il ricorso va accolto.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso delibera di irrogare la sanzione dell'avvertimento in luogo di quella della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Ottobre 2015 .

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi li 2 maggio 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria